



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio Tecnico - Settore II

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO, DENOMINATO PISTA DI MOTOCROSS IN LOCALITA' VALLELUNGA PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE).

1. OGGETTO

Oggetto della presente concessione è la gestione degli impianti sportivi comunali siti nel Comune di Rignano Flaminio costituiti da:

PISTA DI MOTOCROSS IN LOC. VALLELUNGA - IN CATASTO AL FOGLIO 18 PARTICELLA 37 (PARTE), E FOGLIO 21 PARTICELLE 2 (PARTE) - 3 - 5 (PARTE), DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 113.598 (HA 11.35.98).

Il Concessionario si obbliga a gestire la pista di motocross con l'impianto di illuminazione e le relative aree tecniche competenti. La gestione dell'uso dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato. L'Amministrazione si riserva la possibilità di destinare l'area ad altro utilizzo per ragioni di interesse pubblico e pertanto di sottrarla in qualsiasi momento dall'ambito oggettivo di applicazione del presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale si obbliga a darne comunicazione al Concessionario con un preavviso di almeno 30 giorni.

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Eduardo Fusco. Il Direttore dell'Esecuzione verrà nominato prima della consegna del servizio.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata massima di anni 5 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Ad ogni buon conto la durata sarà commisurata alle eventuali proposte di investimento contenute nell'offerta tecnica.

L'esecuzione anticipata della prestazione è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art 32 del D.Lgs. 50/2016.

4. VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 167 del Decreto Legislativo n.50/2016, il valore complessivo presunto della concessione è ipotizzabile:

Per il Campo Sportivo in Euro 30.000,00 (I.V.A. esclusa) annui, ed euro 150.000,00 (I.V.A. esclusa) per la durata della concessione stabilita in anni 5.

Tale valore è puramente indicativo in quanto l'ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal concessionario.

Il costo della sicurezza per rischi da interferenze, non soggetto a ribasso, per il periodo della concessione (5 anni) è pari ad euro 10.166,73.

Riepilogo dei valori di concessione:

	Valore annuo – (I.V.A. esclusa)	Valore cinque anni – (I.V.A. esclusa)
VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE	30.000,00	150.000,00
DI CUI: COSTO SICUREZZA RISCHI DA INTERFERENZE	1.220,00	6.100,00

DI CUI: COSTO DELLA MANODOPERA	10.980,00	54.900,00
-----------------------------------	-----------	-----------

Il valore complessivo presunto della concessione è esplicitato nei quadri economici presentati in sede di offerta dall'aggiudicatario

5.SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici così come definiti dall'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90, comma 25, Legge n. 289 del 27 dicembre 2002;

6.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale:

- Insussistenza delle cause di esclusione sancite all'art. 80 del D.lvo 50/2016.
- di non avere un contenzioso in essere con il Comune di Rignano Flaminio;
- l'accettazione integrale delle condizioni contrattuali indicate nello schema del contratto di concessione;

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione al registro delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero requisiti di cui all'art. 90 comma 25 della legge 289/2002; laddove dovuto

7. SOPRALLUOGO

Ai sensi della vigente normativa, il sopralluogo non è obbligatorio. L'Amministrazione, eventualmente, potrà concedere l'accesso a chi ne farà richiesta. In tal caso, dovrà essere effettuato previo appuntamento da fissare con l'incaricato preposto, telefonando al numero 0761-597947-43-41-32 ovvero scrivendo una pec a: protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it. L'incaricato rilascerà apposita attestazione, che il soggetto concorrente dovrà allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa o da loro incaricato munito di delega. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dall'impresa capogruppo. Si precisa che l'incaricato di un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese. La richiesta di appuntamento dovrà pervenire secondo le modalità sopra descritte almeno 5 giorni prima della data di scadenza del presente bando.

8. MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Si procederà all'aggiudicazione in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D.lvo 50/2016, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del medesimo Decreto Legislativo e secondo i criteri contenuti nel disciplinare di gara.

L'offerta presentata è vincolante per 180 giorni.

9. MODIFICHE CONTRATTUALI

Eventuali modifiche contrattuali, a seguito di autorizzazione da parte del RUP, sono previste esclusivamente al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 175 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare possono essere previsti servizi supplementari previsti dal Codice dei Contratti, pur sempre nel rispetto delle condizioni previste dal codice stesso e dall'articolo sopra citato.

10. GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può

richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza l'amministrazione si riserva di risolvere il Contratto. A normare la presente garanzia varrà la disciplina, per quanto applicabile, contenuto nell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

11. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto e risponde degli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto.

Il Concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) avente un massimale di euro 5.000.000,00, da produrre in sede di stipula.

La stipula del contratto di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo esso il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della polizza dovrà essere esibita all'Amministrazione Comunale di Rignano Flaminio prima della stipula della concessione, come pure copia dei rinnovi annuali che dovranno essere trasmessi entro la data di scadenza.

12. OSSERVANZA DELLE MORME IN MATERIA DI LAVORO

Il concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, con assunzione dei relativi oneri, anche nel caso che l'aggiudicatario non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque si impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

Il Concessionario dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto. In particolare il Concessionario si assume ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e nella utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 e s.m.i., nonché ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 (nel caso di manifestazioni sportive), ovvero ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 (nel caso di altre attività). Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivi di lavoro si troverà ad entrare in contatto.

In particolare il Concessionario dovrà, prima della stipula del contratto e comunque con cadenza semestrale in corso d'opera, l'elenco dei propri collaboratori al comune.

Il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l'allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il D. Lgs.81/2008 e s.m.i. ed in particolare di:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- aver designato gli addetti al primo soccorso e all'antincendio e di averli adeguatamente formati.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato la stazione appaltante si riserva di disporre la risoluzione del rapporto contrattuale, così come in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC.

13. UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario potrà concedere l'Impianto Sportivo indicato all'oggetto. In tal caso sarà data la priorità a gruppi o società sportive, non aggiudicatari ma operanti nel territorio di Rignano Flaminio che promuovono attività sportiva di base, con precedenza a quelli affiliati alle Federazioni aderenti al C.O.N.I. ed agli Enti di promozione sportiva ed alle attività promosse dall'Amministrazione secondo il seguente criterio:

- attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di coppa, tornei federali o di Enti di promozione sportiva;
- attività di promozione sportiva;
- allenamenti;
- attività amatoriali.

Dovrà inoltre essere consentito il libero accesso a tutti i gruppi locali che ne facciano richiesta scritta al Concessionario, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto.

Gruppi di non residenti possono svolgere attività, compatibilmente con la disponibilità di calendario, una volta soddisfatta la domanda locale.

Il Concessionario si obbliga, nei limiti della disponibilità ad autorizzare l'accesso all'impianto sportivo a tutti i gruppi, associazioni e società sportive che intendono svolgere attività sportiva nello stesso.

Il Concessionario concorda con coloro che richiedono l'uso dell'impianto i giorni e le fasce orarie di utilizzo da assegnare a ciascun soggetto richiedente, garantendo priorità nella fascia oraria pomeridiana anteriore alle 20:00 dei giorni da lunedì a venerdì, ai settori giovanili delle associazioni e società sportive dilettantistiche locali.

Si precisa che, ai fini del servizio oggetto del presente Capitolato, con la locuzione "locali" si intendono le associazioni, i gruppi e società sportive che abbiano sede legale ed operativa nel Comune di Rignano Flaminio o che svolgano attività sportiva con squadre composte prevalentemente (almeno il 50%) da residenti nel Comune di Rignano Flaminio, con precisazione che, per il calcolo della suddetta percentuale, si fa riferimento alla singola squadra che utilizza la struttura e non al complesso degli iscritti all'associazione o società sportiva.

Il concessionario si obbliga ad attrezzare gli spazi in modo da consentire l'esercizio di diverse discipline sportive.

Il Concessionario per l'utilizzo dell'impianto dovrà comunicare le tariffe dell'Ente che provvederà ad approvarle entro il 31.03.2021 o comunque entro un mese dall'aggiudicazione della gara.

14. CALENDARIO D'USO

Il calendario d'uso delle strutture per le attività sportive promosse dal Concessionario e dalle Associazioni, Società e privati che ne faranno richiesta, dovrà essere predisposto entro il 30 settembre di ogni anno e trasmesso entro tale data al Comune per conoscenza.

Su richiesta, dovranno essere previsti spazi e orari finalizzati a favorire l'inserimento per i soggetti portatori di handicap residenti nel Comune di Rignano Flaminio.

15. UTENZE

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla voltura ed al pagamento delle utenze di energia elettrica, tari, acqua e depurazione, metano/gpl/combustibile per riscaldamento, con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti entro 2 (due) mese dalla firma del contratto di concessione. Nelle more della voltura dei contratti, il Concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario/proprietario.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della voltura al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione.

Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente ed il Concessionario entrante, alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale- LL.PP.

16. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato al pagamento del canone concessorio annuo come definito in sede di gara. Il pagamento dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al concessionario l'adeguamento del canone in proporzione agli investimenti effettuati direttamente dal comune con mezzi di bilancio sull'impianto in questione.

Le spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo sono a carico del Concessionario.

Per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e degli spazi aperti si intendono le seguenti mansioni :

- pulizia giornaliera e sanificazione di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario;
- riparazioni a pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate;
- sostituzione lampadine rotte o bruciate nel complesso in muratura comprendente spogliatoi, servizi igienici, etc.
- riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie e sostituzione di vetri;
- tinteggiature interne;
- il concessionario avrà altresì l'obbligo di affidare la gestione e conduzione delle centrali termiche a ditta specializzata che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto. Ogni sei mesi il concessionario provvederà a fornire all'Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP, copia delle verifiche annotate sul libretto di centrale. Il concessionario provvederà altresì a fornire adeguata assistenza tecnica per verifiche da parte di organismi di controllo quali ARPAL – ISPEL ecc.;
- provvedere alla revisione periodica degli estintori / manichette e di tutti i dispositivi di sicurezza;
- esecuzione delle operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell'erba, nelle zone esterne ai campi e circondanti le strutture. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree;
- normale concimazione ed eventuali diserbanti per erbe infestanti, rullatura, arieggiatura, irrigazione etc, nelle aree verdi di pertinenza delle strutture date in concessione;
- potatura degli alberi e delle siepi all'interno delle aree oggetto dell'accordo, ivi comprese le essenze arboree soggette a vincolo la cui manutenzione e potatura dovrà avvenire a seguito di richiesta dei dovuti permessi (Soprintendenza e/o Comune).
- sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti (sono escluse le recinzioni che delimitano i campi interni);
- opere murarie esterne quali intonaci, riparazione tetti e tinteggiature esterne;

Sono a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alle sorveglianze, pulizie, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relative ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori.

Il Concessionario dovrà tenere l'impianto sportivo sempre in perfetto stato, curando in particolar modo l'efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all'accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento / raffrescamento e degli impianti elettrici e di illuminazione, con costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all'Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP.

Eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario per negligenza, incuria o cattivo uso dell'impianto sportivo, sono a carico del concessionario stesso, il quale ha l'obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non eseguisse gli interventi necessari, sarà facoltà del Comune procedere d'ufficio alla risoluzione della convenzione ed il diritto al risarcimento dei danni.

Sono a carico altresì del concessionario, interventi/investimenti/migliorie che lo stesso ha indicato nell'Offerta tecnica da eseguirsi con la tempistica nella stessa indicata. Sono infine a carico del Concessionario gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria riconducibili alle tipologie su citate che dovessero rendersi necessari per intervenute norme di legge.

17. ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria di seguito indicati, esclusi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara:

- riparazione componenti degli impianti idrici e di riscaldamento quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature interne / esterne;
- manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione presenti;
- sostituzione dei sostegni agli impianti di illuminazione esterna;
- cambio infissi quali finestre e porte in condizioni di pericolo, dovuti all'ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
- ripristino tubazioni di scarico acque e fognature dovute all'ordinario deterioramento e non all'uso improprio delle stesse
- messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità alle disposizioni vigenti.

E' onere del concessionario segnalare al comune gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria da porre in essere.

18. TARIFFE

Al Concessionario spettano i seguenti introiti:

- le entrate derivanti dalle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli utenti che ne fanno richiesta;
- le entrate derivanti dall'utilizzo dei locali concessi in disponibilità dall'Amministrazione Comunale;
- le entrate derivanti da iscrizioni a tornei o altre iniziative organizzate dal concessionario, anche in collaborazione con il Comune di Rignano Flaminio;
- gli introiti derivanti dall'utilizzo degli impianti concessi.

Tariffe agevolate sono applicabili esclusivamente per l'attività sportiva di base destinata ai minori e quella per gli anziani promossa dai servizi sociali; ulteriori casi dovranno essere espressamente autorizzati con provvedimento rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Similmente avranno titolo all'uso degli impianti a tariffa agevolata le attività svolte dal Comune direttamente a favore dei portatori di handicap e degli anziani compatibilmente con l'attività ufficiale del concessionario.

Il Concessionario dovrà emettere ricevuta dei corrispettivi introitati ai sensi del presente articolo, ai fini della redazione del rendiconto economico finanziario annuale della gestione, di cui al successivo art. 27.

Entro il 31 dicembre di ogni di gestione, il Concessionario dovrà verificare la congruenza degli introiti con il piano di gestione e trasmetterne l'esito al Comune di Rignano Flaminio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell'IVA.

Il Concessionario deve esporre bene in vista, all'interno degli impianti, le tariffe in vigore.

19. CAUZIONE

E' facoltà, altresì, del Concessionario prevedere depositi cauzionali da parte degli utenti in relazione all'entità d'uso delle strutture da parte dei singoli soggetti. Gli importi dei depositi devono essere approvati dall'Amministrazione comunale. La gestione delle cauzioni verrà effettuata dal Concessionario che sarà obbligato a tenere un registro delle cauzioni contenente l'elenco degli importi riscossi e l'indicazione di quelli restituiti o incamerati.

20. FINALITA' SOCIALI

Il Comune si riserva la disponibilità gratuita degli impianti per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di almeno 15 giorni) nella ragione di massimo 150 ore annue, in giorni feriali e festivi, sempre che tale uso sia compatibile con l'attività ufficiale del concessionario. Il Concessionario, ad ogni richiesta d'uso gratuito degli impianti da parte del Comune, dovrà rispondere per iscritto indicando il numero delle ore residue da utilizzare.

21. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELLE SCUOLE

Le Scuole dell'Istituto Comprensivo di Rignano Flaminio, se richiesto, dovranno avere a disposizione l'impianto sportivo per le ore di educazione fisica previste nel normale orario scolastico

e le stesse garantiranno la custodia per tutto il tempo di svolgimento delle loro attività, assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni.

In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare l'Impianto Sportivo per le necessità del caso (vedi Piano Comunale di Protezione Civile).

22. ORARIO DI APERTURA

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie concordate con il Comune e gli utenti e comunque secondo il piano di utilizzo delle strutture.

In ossequio alla legge 447/95 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "*determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 23.00; dalle ore 23.00 alle ore 24.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 23.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 00.30 previa presentazione da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

23. SEDE LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà tenere la propria sede legale presso l'impianto sportivo oggetto del presente Capitolato.

24. CONTROLLI COMUNALI

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontanano la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Il Comune ha, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nel presente Capitolato che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, di chiedere al Concessionario di documentare a che titolo si avvale del personale con cui svolge il servizio oggetto della presente Convenzione.

Si riserva, altresì di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione, in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

L'Ufficio Tecnico, ciascuno per quanto di competenza, presenteranno su richiesta della Giunta Comunale, una relazione sullo stato della struttura data in concessione.

25. AREE ESTERNE

Il Concessionario, in accordo con l'Amministrazione Comunale ed in collaborazione con le Associazioni e Gruppi Sportivi, può organizzare manifestazioni culturali e/o ricreative o di spettacolo anche nelle aree esterne, in particolare durante il periodo estivo. L'organizzazione di eventi è subordinata all'acquisizione di permessi ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

26. MIGLIORIE E TRASFORMAZIONI

Il concessionario non potrà apportare alcuna trasformazione strutturale agli impianti sportivi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune e l'acquisizione dei regolari permessi previsti dalle norme vigenti. Per eventuali migliorie ulteriori a quelle già previste nell'offerta tecnica/migliorativa, realizzate a cura e spese del Concessionario, il Comune all'atto dell'eventuale autorizzazione potrà stabilire un rimborso o una compartecipazione alle spese, modalità e tempi di rimborso.

Inoltre il Comune si riserva la possibilità di accordare una proroga alla concessione, la cui durata sarà proporzionale all'ammortamento degli investimenti preposti, secondo le regole contabili.

Nulla sarà dovuto dal Comune per eventuali migliorie apportate e non autorizzate.

27. RENDICONTAZIONE

Il concessionario, è tenuto a presentare al Comune di Rignano Flaminio una relazione illustrativa contenente il rendiconto della gestione sportiva dell'esercizio coincidente con l'anno solare precedente (affluenza, ore di gioco, attività, etc.) indicante i risultati ottenuti e gli eventuali suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché il rendiconto economico (entrate e uscite derivanti dalle gestioni di cui sopra attestate da documentazione giustificativa). La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'esercizio precedente.

28. STIPULA CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico-amministrativo. Le spese di registrazione e bollo sono a carico del concessionario.

29. SUB CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub concessione.

30. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa al rapporto concessorio se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria e il competente Foro è quello di Tivoli.

31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 108 comma 1 del D.lvo 50/2016 è prevista la facoltà di risolvere il contratto qualora:

- il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di concessione ai sensi dell'art 106;
- con riferimento alle modifiche in caso di servizi supplementari o a seguito di eventi imprevisti qualora venga superata la soglia del 50% del valore originario del contratto;
- in caso di modifiche non sostanziali che superino l'importo del 15% stabilito dal presente capitolato;
- in caso di modifiche, anche sostanziali ma che non mutino la natura generale del contratto, qualora vengano superate le soglie comunitarie ed il 10% del valore originario dell'appalto;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art 80 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi successivi che costituiscono risoluzione di diritto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ai sensi dell' art. 108 comma 2 del D.lvo 50/2016 le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 il contratto è risolto di diritto con effetto immediato.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- cessione in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- per mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- per gravi e ripetute violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari in materia di lavoro sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene;
- nel caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della

- personalità degli utenti del servizio;
- nel caso di insufficienze, violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel capitolato che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all'art 1453 del codice civile.

Il Responsabile del Procedimento quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti al concessionario assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario ove possibile, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L'Amministrazione avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso. Il responsabile unico del procedimento comunica al concessionario la determinazione di risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto, il concessionario:

- incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore.

L'aggiudicatario riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni causati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

32. RECESSO

L'Amministrazione Comunale ha diritto, per ragioni di pubblico interesse, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario tramite PEC.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Comunale, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione Comunale. Il concessionario si vedrà indennizzato ai sensi della Legge 241/1990.

33. PENALITA'

Ogni inadempimento del concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione è contestato per iscritto con l'assegnazione di congruo termine, non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni, fatti salvi quelli di cui all'art.31

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà stabilita a carico del Concessionario una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Valutate le eventuali giustificazioni l'Amministrazione procederà, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste.

Si elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti;
- mancata attuazione o carenza della pulizia e sanificazione dei locali;
- irregolarità nella affissione delle tariffe;
- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- mancato rilascio di documentazione attestante il pagamento delle tariffe.

34. GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PRESSO IL PUNTO RISTORO

Sono a carico del Concessionario le spese per la raccolta della frazione secca, della plastica, della carta e della frazione umida. E' obbligo del Concessionario svolgere la raccolta differenziata dei rifiuti e di riporre i rifiuti differenziati fuori dagli impianti, secondo il calendario asporto rifiuti adottato dal Comune di Rignano Flaminio.

35. ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI

Tutte le attività che verranno svolte per adempiere ai servizi richiesti dal presente Capitolato devono essere esercitate ponendo particolare attenzione agli impatti che esse possono avere sugli aspetti ambientali come: consumo di materiali, consumi energetici, produzione di rifiuti, e gli impatti sull'ambiente acquatico, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro e di contenimento dei consumi dell'acqua ed energetici in generale.

Questa particolare attenzione alla valenza ambientale deve essere posta sia per gli interventi eseguiti all'interno del territorio comunale ma anche al di fuori dello stesso, in relazione ad esempio allo smaltimento eventuale di materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola con le emissioni ecc.

Aspetti fondamentali per il rispetto dell'ambiente sono:

- l'utilizzo di prodotti che rispettano i criteri stabiliti per l'ottenimento di un'etichettatura ambientale di tipo 1 (es. Ecolabel Europeo, Blazer Engel, Nordic Swan);
- l'utilizzo di apparecchiature ad elevata efficienza energetica e/o che abbiano ottenuto una certificazione secondo un sistema di etichettatura ecologica di tipo 1 (es. Ecolabel Europeo, Blazer Engel, Nordic Swan);
- l'utilizzo di materiali che non siano usa e getta.

Rignano Flaminio, 30/10/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Eduardo Fusco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.